

***“CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI
RIGASSIFICAZIONE DI GNL PER IL QUARTO PERIODO DI REGOLAZIONE –
ORIENTAMENTI FINALI”.***

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE DCO 237/2013/GAS DEL 31 MAGGIO 2013 NELL’AMBITO DEL
PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERA 224/2013/R/GAS

I. PREMESSA.

OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (*Società*) con il presente documento intende far pervenire a codesta rispettabile Autorità le proprie osservazioni e proposte relativamente agli orientamenti illustrati nella parte VI del DCO in oggetto in tema di regolazione tariffaria e di accesso al servizio di rigassificazione nei casi di rinuncia o revoca dall’esenzione dal principio di accesso ai terminali di rigassificazione (*TPA*), riservandosi di presentare osservazioni e proposte sulle altre parti del DCO nel più ampio termine previsto.

La parte VI del DCO in esame si inserisce nell’ambito del procedimento avviato con delibera 22.05.2013 n. 224/2013/R/GAS al fine di chiarire quale sia la disciplina applicabile nei casi in cui una nuova infrastruttura che benefici di un’esenzione perda tale titolo. Il principio cardine che si intende attuare è che *“la revoca o la rinuncia all’esenzione stessa non può comportare per il soggetto che ne era titolare il conseguimento di benefici ulteriori rispetto a quelli conseguibili in regime di esenzione, con oneri a carico della generalità dei clienti”* (§ 26.8). Per ragioni di chiarezza espositiva delle osservazioni che intendiamo sviluppare relativamente alle soluzioni esposte nella parte VI del DCO, riteniamo utile un breve richiamo ad alcune previsioni della disciplina vigente in tema di fattore di garanzia, esenzione dal regime di TPA e di rinuncia/revoca dell’esenzione.

Con l'articolo 13.2 della deliberazione n. 178/05 fu per la prima volta introdotto un meccanismo tariffario – fattore di garanzia (FGL) – volto ad assicurare la copertura di una quota pari all'80% dei ricavi di riferimento RLC per un periodo di 20 anni anche in caso di mancato utilizzo dell'impianto, la cui copertura veniva assicurata da una apposita componente tariffaria a carico degli utenti del servizio di trasporto. La delibera non chiariva quale rapporto tale incentivo avesse con il regime di esenzione.

Tale questione fu chiarita nel successivo periodo di regolazione tariffaria. Ed infatti nel documento di consultazione DCO n. 7/08 del 13 marzo 2008 (*“Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di utilizzo dei terminali di GNL per il terzo periodo di regolazione”*) l'AEEG dà atto come nel corso di alcune riunioni tenutesi con le parti interessate (*“Focus Group”*) tali *“operatori hanno evidenziato la necessità di definire con elevato livello di dettaglio le modalità applicative del fattore di garanzia, anche in relazione alle diverse fattispecie della disciplina di esenzione del diritto di accesso a terzi”* (p. 7). L'esigenza di meglio chiarire il rapporto tra la disciplina del FG e l'esenzione dal TPA è stata condivisa dall'AEEG, che a tal fine all'art. 16.3 della delibera n. 92/08 ha espressamente previsto che anche un terminale esente ha titolo a beneficiare del fattore di garanzia: *“Relativamente ai nuovi terminali per i quali è stata riconosciuta un'esenzione il fattore di garanzia riguarda la sola quota di capacità complementare alla capacità oggetto di esenzione nei limiti del 71,5% della capacità complessiva del terminale.”*

Tale complementarietà tra i due diversi strumenti di incentivo agli investimenti è stata ulteriormente ribadita nella relazione tecnica alla delibera n. 92/08 che al § 20.6 stabilisce che *“non è previsto alcun riconoscimento dei minori ricavi fino a quando la capacità oggetto di esenzione non scenda al di sotto della quota di capacità coperta dal fattore di garanzia a seguito di rinuncia definitiva dell'esenzione da parte dell'operatore.”*

La lettura di tale disciplina non ci consente di condividere l'orientamento espresso al § 26.7 del DCO secondo cui *“ai fini della decisione di investimento nella realizzazione del terminale, è solo l'esenzione che può assumere rilievo, e non anche la concreta disciplina vigente in quel momento in materia di corrispettivi e accesso al sistema, atteso che tale disciplina, da un lato, trova applicazione solo nel momento in cui la nuova infrastruttura diviene operativa e, dall'altro lato, è soggetta a modifiche nel tempo da parte dell'Autorità rispetto alle sopravvenute esigenze del sistema”*. E' infatti evidente che le ricordate previsioni determinano un più che legittimo affidamento in un operatore richiedente l'esenzione dal TPA di poter confidare nel rafforzamento della tutela del

proprio investimento garantito dalla riconosciuta applicabilità del fattore di garanzia in caso di rinuncia (e non revoca) all'esenzione. La stessa AEEG d'altronde ha inteso chiarire che "Con il fattore di garanzia, tuttavia, si intende maggiormente rafforzare la tutela dell'investimento dal rischio di capacità non impegnata in quanto tale meccanismo di tutela non opera solo nell'ambito del periodo di regolazione considerato, ma viene esteso su un arco temporale (20 anni) che copre più periodi di regolazione" (§ 4.9 della relazione tecnica alla del 92/08).

A tal fine l'operatività del terminale non può assumere valenza distintiva delle due tipologie di incentivo posto che in ogni caso anche il vantaggio connesso all'utilizzo in via riservata della capacità esente presuppone l'entrata in esercizio dell'infrastruttura.

Quanto al rischio di modifiche nel tempo della regolazione del fattore di garanzia osserviamo come correttamente la stessa Autorità aveva teso ad escluderlo puntualizzando nella ricordata relazione tecnica che avrebbe assicurato che il FG "abbia modalità applicative certe e stabili nel tempo, in modo da favorire la bancabilità del progetto di investimento" (p. 8).

Alla luce di tale quadro normativo riteniamo che nel valutare i benefici ulteriori che potrebbero derivare all'operatore in caso di rinuncia all'esenzione o gli oneri impropri a carico della generalità dei clienti, si debbano coerentemente escludere tutte le conseguenze (anche ove eventualmente qualificabili come benefici o oneri) che derivano dall'applicazione di tale regolazione per quei terminali che hanno assunto e realizzato la decisione di investimento nella vigenza di tale disciplina. Ciò detto in termini generali passiamo a sviluppare alcune osservazioni più puntuali alle proposte avanzate nel DCO.

2. OSSERVAZIONI DI CARATTERE PUNTUALE

a. Il fattore di garanzia in caso di rinuncia all'esenzione

Secondo la ricostruzione operata nel DCO "La maggiore remunerazione è stata introdotta per agevolare la realizzazione di nuovi terminali in regime regolato attraverso un incremento del flusso atteso di ricavi." (§ 27.11). Sebbene sia indubbio che la finalità ultima del FG sia quella illustrata non è tuttavia a nostro avviso possibile negare che con il FG l'Autorità abbia inteso riconoscere il diritto all'applicazione del fattore di garanzia a tutti i terminali di GNL autorizzati alla realizzazione e all'esercizio dal Ministero dello sviluppo economico fino al raggiungimento di una capacità tecnica di rigassificazione complessiva del sistema nazionale del gas pari a 95 milioni Smc/giorno.

Ciò a prescindere dalla titolarità di un diritto all'esenzione come riconosciuto dalla stessa Autorità nella relazione tecnica alla delibera n. 92/08 allorché al § 21.3 illustra la tabella 3 in cui “sono riportati i terminali che ad oggi, avendo ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un terminale di rigassificazione, hanno la titolarità del diritto all'applicazione del fattore di garanzia, e la corrispondente capacità di rigassificazione che è pari a 71,39 milioni di mc/g”. Ebbene in quella tabella 2 dei 4 terminali indicati come aventi “la titolarità del diritto all'applicazione del fattore di garanzia” avevano al tempo ottenuto l'esenzione.

Nella struttura regolamentare definita dall'AEEG, infatti, vi è una chiara ed evidente differenza fra la titolarità del diritto – riconosciuta come si è detto sulla base della priorità dell'autorizzazione fino al limite individuato ed indipendentemente dal regime regolato o di esenzione in cui il terminale avrebbe potuto operare – ed il riconoscimento in concreto del beneficio, subordinato al realizzarsi di una serie di condizioni, fra cui la rinuncia definitiva all'esenzione. E' d'altronde coerente con la natura di “garanzia” dell'istituto che lo stesso realizzi la sua funzione, dal punto di vista dell'amministrazione nel momento in cui gli investimenti addizionali desiderati sono realizzati e dal punto di vista delle imprese, indipendentemente dal suo riconoscimento effettivo, anche ove l'utilizzo del terminale in regime di esenzione o la sua sufficiente utilizzazione da parte di terzi non giustificano la sua erogazione.

Per tale motivo riteniamo che per un terminale che – per avere ottenuto l'autorizzazione prima del raggiungimento della capacità tecnica di rigassificazione complessiva del sistema nazionale del gas pari a 95 milioni Smc/giorno – gode della titolarità del FG ai sensi del ricordato art. 16.3 della delibera n. 92/08 – la rinuncia all'esenzione non possa essere condizionata ad elementi nuovi e non previsti al momento del riconoscimento di detta titolarità.

Per cui riteniamo che il diritto al FG debba essere riconosciuto alle imprese che hanno fondato la propria decisione di (ed hanno effettivamente realizzato l') investimento, anche grazie alla garanzia di copertura parziale dei ricavi riconosciuta dal regime regolatorio previsto dalla delibera n. 92/08. Se dunque l'Autorità potrà ben definire nuovi criteri coerenti con la nuova filosofia di “selettività” indicata nella L 93/11 e nella SEN per i nuovi terminali, in caso di rinuncia dell'esenzione per un terminale che ha già conseguito la titolarità al FG non può condizionarne il riconoscimento alla circostanza che nel relativo decreto ministeriale di accettazione della rinuncia sia specificato che il terminale di GNL oggetto del provvedimento rientri tra le infrastrutture nazionali strategiche e risulti indispensabile allo sviluppo del sistema nazionale del gas e/o alla garanzia di sicurezza del

sistema. L'introduzione di tale nuovo requisito equivale infatti ad una modifica retroattiva delle regole che non ci sembra accettabile né alla luce dell'assicurazione circa la stabilità delle regole più volte ribadita dall'Autorità né sotto il profilo della legittimità.

Segnaliamo peraltro che la condizione che nel decreto ministeriale di accettazione della rinuncia sia specificato che il terminale oggetto del provvedimento rientra fra le "infrastrutture strategiche" può creare confusione. Ove infatti con tale espressione si intenda fare riferimento alle infrastrutture strategiche che il MSE deve individuare ai sensi del D. Lgs 93/11 e sulla base delle procedure concorsuali prospettare nella SEN (come indicato al par. 27.13 del DCO) la condizione richiesta sarebbe ovviamente impossibile da realizzarsi per un terminale che entri in esercizio prima dell'implementazione di tale procedure e non possa partecipare alla selezione. Sarebbe dunque in ogni caso utile distinguere le diverse fattispecie e meglio chiarire quale sia la valutazione realisticamente attesa da parte del MSE per i casi disciplinati al par.27.15

Allo stesso modo e per le stesse ragioni sopra esposte appare difficile comprendere l'ulteriore modifica retroattiva del regime applicabile agli impianti già ammessi al FG che il DCO prevede allorché enuncia la regola per cui il livello di copertura garantita dal FG nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione "non potrebbe comunque riguardare gli incentivi relativi alla maggiore remunerazione del capitale investito, o più in generale qualsiasi incentivo che dovesse essere definito in futuro e destinato ad incentivare la realizzazione di nuova capacità" (§ 27.16). Poiché infatti – come si è ricostruito – il FG è stato previsto ed assicurato ai terminali secondo l'ordine con cui conseguivano l'autorizzazione, sicché le relative scelte di investimento si sono basate anche sulla garanzia di un certo flusso di ricavi determinato con riferimento al valore del CIR tenendo conto del valore base del WACC e del delta riconosciuto per i nuovi investimenti, la sterilizzazione di tale delta sia per i nuovi terminali che per quelli già realizzati nella vigenza della diversa disciplina non appare giustificabile e richiederebbe una appropriata e proporzionale differenziazione al fine di evitare una ingiusta discriminazione con il regime tariffario assicurato ai terminali già entrati in esercizio sulla base della stessa regolazione che ha guidato (e giustificato) l'investimento di un terminale destinato ad entrare in esercizio a breve termine.

Non è peraltro del tutto chiaro il principio espresso nel successivo par. 27.17 con riguardo alla necessità di tenere conto del *lag* regolatorio per il calcolo della quota dei ricavi ai fini dell'applicazione del FG; la Società scrivente ritiene comunque che tale principio sia da applicarsi anche ai terminali che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre di quest'anno.

OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.

Sede legale: piazza della Repubblica, 22 • 20124 Milano – Italy • phone +39 . 02 3667 351 • fax +39 02 454 30590
c.s 145.750.700,00 i.v. • C.F. e P.IVA n. 07197231009

Da ultimo si evidenzia come non appare facilmente comprensibile l'aver regolato allo stesso modo le conseguenze derivanti dalla perdita dell'esenzione sia nel caso in cui questa dipenda da un provvedimento di revoca (che presuppone un comportamento colposo dell'impresa) sia che derivi da una rinuncia dell'operatore, peraltro espressamente prevista dal ricordato art.16. 3 della delibera 92/08 quale condizione per l'erogazione del FG ai terminali esenti cui ne è stata riconosciuta la titolarità.

b. Le modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione

Al § 26.10 del DCO l'Autorità afferma come attraverso le delibere nn. 168/06 e 2/10 ha “*definito una disciplina speciale del contratto di allacciamento tra gestore della infrastruttura esente e impresa maggiore di trasporto, impegnando quest'ultima a realizzare i necessari interventi di adeguamento della rete nazionale di gasdotti (valutati in esito a una apposita “procedura aperta”), a fronte dell'impegno del gestore a chiedere il conferimento di capacità in misura corrispondente all'esenzione per identico periodo di tempo”*”.

Nell'ottica di impedire che dalla rinuncia /revoca conseguano benefici ulteriori o maggiori oneri a carico del sistema viene stabilito che nelle ipotesi in cui “*l'impresa maggiore di trasporto abbia realizzato l'investimento pattuito, l'eventuale rinuncia o revoca dell'esenzione non fa venir meno l'impegno per il gestore dell'infrastruttura che era esente di chiedere il conferimento nella misura e per i tempi previsti dalle richiamate deliberazioni n. 168/06 e ARG/gas 2/10”* ovvero in misura corrispondente all'esenzione.

La Società Scrivente non ha osservazioni su tale principio. Tuttavia ritiene utile ricordare che vi sono casi in cui il rilascio dell'esenzione è avvenuto in un momento successivo alla conclusione del contratto di allacciamento con l'impresa maggiore di trasporto, la quale ha dunque realizzato l'investimento pattuito¹ senza un corrispondente impegno del gestore a chiedere il conferimento di capacità in misura corrispondente all'esenzione in attuazione dell'art. 8.2 del Decreto Legislativo 164/00. Si tratta di una fattispecie che ha trovato una precisa disciplina e per ben due volte. Una prima volta in sede di emanazione del DM del 28 aprile 2006 allorché – nel definire la disciplina

¹ Per completezza si ricorda che con riguardo alla richiesta di allacciamento formulata dalla Società scrivente il tratto sottomarino compreso fra il terminale galleggiante OLT e, successivamente, in esecuzione interrata dall'approdo sulla costa livornese fino alla rete di trasporto esistente di Suese nel Comune di Collesalveti è stato inserito nella Rete Nazionale dei Gasdotti, anche a seguito del parere favorevole di codesta Spettabile Autorità con DM del MSE del 1 Agosto 2008.

speciale ricordata dall'Autorità – ha previsto una disposizione transitoria applicabile alle “infrastrutture per le quali il Ministero alla data del presente decreto ha rilasciato *l'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004, e per le quali sono già stati sottoscritti contratti di allacciamento alla rete di trasporto*”. Tale disciplina non prevede l'applicazione dell'intero DM ma è limitata a disporre che “*l'impresa maggiore di trasporto, sentite le altre imprese di trasporto interessate, avvia il procedimento di cui agli artt. 2 e 3 limitatamente ai punti di entrata per i quali è stato sottoscritto il contratto di allacciamento*”, legittimando sostanzialmente SRG ad una *open season “locale”*. Non a caso il successivo terzo comma del medesimo articolo 8 precisa che sono “*fatti salvi i contratti in corso con imprese di trasporto e rigassificazione relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto o rigassificazione di gas naturale*”, i quali appunto non contengono alcun impegno di capacità.

La medesima fattispecie è stata oggetto di regolazione una seconda volta allorché l'art. 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 novembre 2010 ha introdotto “*Modifica ed integrazione delle disposizioni di cui al decreto 28 aprile 2006 in materia di accesso alla rete nazionale dei gasdotti*”, prevedendo che per i “*terminali di rigassificazione per i quali il Ministero alla data del presente decreto ha rilasciato l'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004, e per i quali sono già stati sottoscritti contratti di allacciamento alla rete di trasporto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto 28 aprile 2006 secondo le modalità stabilite nel codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto in base alla deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 168/06*” estendendo in sostanza l'ambito di applicazione della disciplina transitoria.

Ci sembra evidente che in presenza di tali differenti situazioni in cui la disciplina dell'accesso alla RTN di cui alla delibera n. 168/06 ha trovato necessariamente parziale e limitata applicazione ed in cui – per quel che rileva – l'investimento di SRG non è stato eseguito né contrattualizzato a fronte di un impegno di prenotazione di capacità da parte del Gestore del terminale pari all'esenzione (di cui non beneficiava a quel tempo), dalla rinuncia all'esenzione non possono derivare, per il soggetto che ne era titolare, il conseguimento di benefici ulteriori né oneri a carico della generalità dei clienti. Sicché, anche nel rispetto del principio di salvaguardia del contratto di allacciamento stipulato sancito dal terzo comma dell'art. 8 del DM 28 aprile 2006, le regole che il terminale dovrà seguire per il conferimento di capacità sulla RTN saranno quelle dettate dalla delibera n. 137/02 come modificate da ultimo dalla delibera n. 297/12.

a. Tempistiche per l'allocazione della capacità in caso di rinuncia o revoca dell'esenzione

Il § 28 del DCO propone alcune integrazioni alla disciplina della delibera n. 167/05 in relazione alla tempistica ivi prevista per il conferimento delle capacità sulla RTN in considerazione della difficoltà di conciliare tale tempistica con i tempi di entrata in esercizio di un terminale in caso di rinuncia o revoca dell'esenzione. L'esigenza rappresentata e le soluzioni offerte appaiano indubbiamente meritevoli di consenso e gioverebbe alla certezza delle regole che le prospettate integrazioni alla richiamata delibera n. 167/05 chiariscano che gli adempimenti previsti al § 28.6, ove assolti nei termini successivamente indicati, esauriscono gli oneri a carico dei gestori per il primo conferimento di capacità sul terminale e la sua entrata in esercizio.

Vorremmo tuttavia formulare un'osservazione relativamente al termine minimo trimestrale per la richiesta di conferimento indicata al § 28.9. In particolare, con riferimento alla capacità di rigassificazione disponibile nel periodo che si conclude con la decorrenza del servizio per periodi pluriennali e che risulterebbe conferibile esclusivamente per contratti mensili, o comunque di durata massima pari al medesimo periodo, la Società scrivente intende suggerire un approccio più flessibile in relazione al termine per la richiesta di capacità da parte degli utenti interessati in occasione del primo conferimento.

Tale proposta ci sembra coerente e proporzionale con la flessibilità introdotta nella delibera n. 137/02 dalla delibera n. 297/12 allorché all'art. 9.2, per la capacità infrannuale, si stabilisce che *“le richieste di conferimento dovranno essere presentate all'impresa di trasporto [...] secondo procedure e tempistiche, specificate nel codice di rete”*, il quale al § 5.2 prevede che *“la richiesta di capacità presso i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione deve pervenire al Trasportatore entro le ore 17.00 del terzo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 5.2.3”*, ovvero *“entro il terzultimo giorno di calendario del mese in cui perviene la richiesta impegnativa di cui al precedente paragrafo 5.2. La capacità è conferita a partire dal primo giorno del successivo mese in cui è compreso l'inizio del periodo cui la quota di capacità richiesta si riferisce”*.

* * *

OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.

Sede legale: piazza della Repubblica, 22 • 20124 Milano – Italy • phone +39 . 02 3667 351 • fax +39 02 454 30590
c.s 145.750.700,00 i.v. • C.F. e P.IVA n. 07197231009